



Comune di Montecchio Precalcino (VI)

Regolamento per il funzionamento della Commissione strutture sportive

Art. 1. Istituzione della Commissione

1. E' istituita la Commissione per la gestione delle seguenti strutture: il palazzetto dello sport, la tensostruttura di via Cavedagnona, la palestra della scuola primaria "M. Rigoni Stern".

1. Il Comune di Montecchio Precalcino, in ottemperanza al dettato della Legge regionale Veneto 11 maggio 2015 n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, quali strumenti per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, all'affermazione personale, alla crescita del singolo e della comunità, al compimento dell'inclusione sociale e dell'integrazione tra persone e ambiente.

Art. 2. Compiti e funzioni della Commissione

1. La Commissione per la gestione delle strutture sportive coordina l'attività sportiva all'interno delle strutture comunali come individuate al precedente comma. In particolare:

- a) analizza le domande di utilizzo annuale delle strutture e assegna gli orari di utilizzo, dando prevalenza alle richieste da parte dell'Istituto comprensivo per le attività sportive in orario scolastico (nello specifico, palazzetto dello sport per la scuola secondaria di primo grado e palestra della scuola primaria "M. Rigoni Stern" per la stessa scuola primaria) e, in subordine, alle istanze presentate da gruppi o associazioni con sede in Montecchio Precalcino;
- b) collabora con il Comune nella vigilanza dei servizi di pulizia e guardiania;
- c) raccoglie le istanze e segnalazioni degli utilizzatori delle strutture e formula proposte operative al Comune;
- d) trasmette al Comune il calendario degli utilizzi delle strutture e il prospetto delle tariffe a carico degli utilizzatori a cadenza bimestrale.

Art. 3. Organizzazione della Commissione

1. La Commissione è composta da:

- a) il Sindaco, che la presiede, o suo delegato;
- b) quattro membri nominati dalla maggioranza;
- c) due membri nominati dalle minoranze, anche esterni al Consiglio Comunale.

Tutti i componenti della Commissione possono essere anche esterni al Consiglio comunale.

2. I componenti della Commissione decadono nei casi di:

- a) assenza per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- b) dimissioni.

3. Il Consiglio comunale provvede alla dichiarazione di decadenza e alla surroga.

Art. 4. Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Sindaco, o dal suo delegato, o su richiesta di 1/3 dei componenti la commissione stessa.
1. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri con un preavviso di almeno 5 giorni anche per le vie brevi, salvi i casi di emergenza.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del 50% più uno dei membri.
3. Alla Commissione partecipano, se richiesti e senza diritto di voto, rappresentanti di gruppi e associazioni o membri della Giunta comunale.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti.
5. Nel corso della prima seduta è nominato il segretario con funzioni di verbalizzazione delle sedute.